

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 05/18/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla Società TECNOIMM DI BO. UG. & C. S.A.S.

sono state notificate diverse intimazioni in relazione a cartelle di pagamento. Contro le prime tre intimazioni la società ha presentato un primo ricorso con il quale la ricorrente afferma che le intimazioni sono illegittime perché recanti una pretesa erariale infondata. Contro altre undici intimazioni viene presentato un secondo ricorso che oltre alla stessa motivazione del primo ricorso, contiene l'affermazione che i provvedimenti scaturirebbero da una indebita duplicazione di altre intimazioni. I due ricorsi hanno come controparte l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 ed Equitalia Esatri Spa, agente della riscossione dei tributi.

Nella prima udienza del processo di primo grado la CTP, con ordinanza dei 22.10.2008 ordina all'Agenzia delle Entrate di indicare le partite definite e quelle per le quali sussiste ancora il diritto alla riscossione. Con la memoria di replica l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate ha osservato che le intimazioni impugnate recano debiti tributari definitivi non più contestabili, informando il Collegio che alcune intimazioni si riferiscono a ruoli formati dall'Ufficio di Lodi per i quali mette in rilievo la propria carenza di legittimazione passiva.

Con la sentenza 292 depositata il 28.10.2009, la CTP di Milano ha accolto i due ricorsi riuniti motivando che i provvedimenti impugnati vanno annullati poiché fanno riferimento a crediti non più esistenti, come dimostrato dalla ricorrente con l'ampia documentazione prodotta. Contro la sentenza l'Ufficio ha proposto appello. Preliminarmente eccepisce che il Collegio, pur avendo riunito i due ricorsi, si è espresso sul primo protocollato con il n. 8589/08 pertanto la sentenza impugnata non esplica alcun effetto in ordine alle intimazioni impugnate con il secondo ricorso (n. rgr 9084/08). Eccepisce la mancata declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio relativamente alle intimazioni emesse dall'Ufficio di Lodi e pertanto nei confronti dell'Ufficio di Milano 1 non avrebbe potuto essere emessa alcuna decisione di merito. Sostiene che l'Ufficio appellante è carente di legittimazione anche in relazione alle altre intimazioni di pagamento; ciò in quanto in base all'art. 19 dei DLgs. 546/92, qualora non venga eccepita la mancata notifica di atti presupposti, ognuno degli atti amministrativi impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. Quindi, in questa fase, non può essere contestata la legittimità della pretesa erariale. Ribadisce che la mancata impugnazione nei termini di legge degli atti presupposti (le cartelle esattoriali) determina la definitività della pretesa erariale ivi contenuta. Considerata la definitività del debito recato nelle intimazioni e la mancata contestazione della notifica delle cartelle, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato e proseguire esclusivamente nei confronti del Concessionario della riscossione. Il Collegio giudicante ha stabilito che le intimazioni impugnate "fanno riferimento a crediti non più esistenti". Tale affermazione è condivisa dall'appellante solo in parte poiché una parte dei ruoli riportati nelle intimazioni impugnate, benché definitivi, sono stati sgravati in via di autotutela mentre i restanti crediti erariali sono dovuti. Passa quindi ad elencare le cartelle esattoriali, i ruoli e le relative intimazioni pervenendo quindi alla richiesta di accoglimento dell'appello dichiarando:

- il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio di Milano 1;
- la definitività delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle riportate nelle intimazioni n. Omissis nonché la legittimità delle intimazioni elencate. Con vittoria delle spese.

Equitalia Esatri Spa, in qualità di appellata, presenta le controdeduzioni contro l'appellante e contro l'altra appellata, Tecnoimm Spa.

Preliminarmente ripercorre l'iter della presente controversia e richiama le conclusioni della costituzione nel giudizio di primo grado; quindi evidenzia che i ruoli vengono formati dagli Enti creditori e quindi inviati agli Agenti della riscossione. Tali ruoli costituiscono titolo esecutivo e sono indisponibili da parte dell'Agente della Riscossione che è carente di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni che, attenendo al merito del rapporto avrebbero dovuto e possono essere formulate soltanto nei confronti dell'Ente Creditore. Conclude chiedendo la riforma della sentenza, con declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Equitalia Esatri Spa; rigettare le domande tutte svolte da Tecnoimm SpA perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese.

L'appellata Tecnoimm sas controdeduce contro l'Agenzia delle Entrate e nei confronti di Equitalia Esatri SpA. Preliminarmente ricostruisce gli accadimenti: delle undici intimazioni di pagamento ricevute il 18.6.2008; otto facevano riferimento a somme dovute e su queste non aveva nulla da contestare; tre facevano riferimento a cartelle per le quali era intervenuto il pagamento, ovvero c'era stata definizione della lite pendente ovvero era intervenuta sentenza di annullamento (n. Omissis).

Quanto alle intimazioni per somme ritenute non dovute, la contribuente presentava ricorso nei confronti dell'Agente della riscossione di Lodi (regolarmente costituitosi) e nei confronti dell'Ufficio di Milano 1 (non costituitosi). Nel contempo la società contribuente inviava all'Ufficio di Milano 1 istanza di annullamento in autotutela.

In data 28.8.2008 Equitalia notificava altre quindici intimazioni che, facendo riferimento alle medesime cartelle, rappresentavano una mera duplicazione della riscossione. La società presentava un nuovo ricorso contro quest'ultimo gruppo di provvedimenti, nei confronti di Equitalia e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Lodi e di Milano 1. In pendenza di tali ricorsi, l'Ufficio di Milano 1 effettuava lo sgravio delle somme di cui alle cartelle Omissis.

Con riguardo all'intimazione Omissis relativa alla cartella Omissis per € 1.411.135,22, effettuava uno sgravio parziale, portandola a € 1.054.106,48. Quest'ultima cartella è stata annullata con la sentenza impugnata. Quanto ai motivi delle controdeduzioni eccepisce:

1. inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dell'oggetto;

nelle premesse omette di indicare le cartelle oggetto di sgravio. La sentenza appellata ha annullato solo le intimazioni che non erano state sgravate e, pertanto, oggetto dell'appello possono essere solo quelle non annullate.

2. improcedibilità dell'appello per omessa proposizione del gravame nei confronti dell'Agente per la riscossione di Lodi;

L'appello è nullo nella parte in cui l'Ufficio di Milano 1 ha proposto appello nei confronti dell'Agente della riscossione della provincia di Milano che non è stato parte del giudizio di primo grado.

3. Infondatezza dell'appello nella parte in cui afferma che la sentenza esplica effetto esclusivamente in ordine alle intimazioni impugate con il primo ricorso;

l'affermazione è priva di rilievo. I ricorsi sono stati riuniti con regolare provvedimento giurisdizionale (ordinanza n. 4/02/2009 depositata il 9.1.09. La sentenza che dichiara non dovuta la somma di € 1.054.106,48 produce effetti nei riguardi di tutte le intimazioni

impugnate. 4. infondatezza del motivo d'appello relativo al presunto difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio:

A) Le intimazioni n. Omissis sono state impugnate esclusivamente perché generano una duplicazione di altre per le quali la contribuente ha riconosciuto il debito. Unico contraddittore è l'Agente della riscossione che ne ha richiesto la notifica, cioè quello di Lodi.

B) circa l'intimazione n. Omissis con le controdeduzioni mette in evidenza l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio di Milano 1. La stessa osservazione vale anche per l'intimazione n. Omissis.

5. infondatezza del motivo d'appello relativo alla presunta definitività dei debiti tributari cui fanno riferimento le intimazioni di pagamento impugnate; in particolare:

- per quanto riguarda la cartella n. Omissis, alla fine di un processo giudiziario (ampiamente descritto), la CTR dichiarava cessata la materia del contendere. Per quanto sopra la pretesa relativa a tale cartella è del tutto infondata. L'Ufficio avrebbe dovuto sgravare la somma relativa ma non lo ha fatto; ciò ha comportato l'intimazione di pagamento impugnata. Lo stesso vale anche per la cartella n. Omissis

6. Legittimità della sentenza nella parte in cui annulla le intimazioni di pagamento di cui alla cartella di pagamento n. Omissis per la somma di € 1.054.106,48:

L'Ufficio censura la sentenza anche per avere ridotto le sanzioni per gli anni dal 1991 al 1994. Ritiene il motivo d'appello infondato perché la CTP ha annullato del tutto il provvedimento sanzionatorio indicando all'Ufficio i criteri da seguire per rideterminare le sanzioni.

Chiede di dichiarare nullo l'appello o di rigettare l'appello con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed assorbente di ogni altra eccezione proposta, si evidenzia che l'art. 2 del D.Lgs 546/1992, relativo a "oggetto della giurisdizione tributaria", al comma 1, dopo avere elencato le materie appartenenti alla giurisdizione tributaria, precisa che restano escluse da tale giurisdizione soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del DPR 602/1973. Nel caso di cui trattasi, il ricorso della società contribuente è stato presentato contro le "intimazioni di pagamento", che costituiscono l'adempimento prodromico per potere accedere alla fase della "espropriazione forzata" di cui al citato art. 50 del DPR 602/1973. Tali intimazioni non sono impugnabili in quanto non sono state impugnate le cartelle alle quali fanno riferimento.

Ciò premesso, ritiene questa Commissione che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile già in primo grado. Pertanto la sentenza di primo grado, ora impugnata, deve essere riformata in tale senso.

Considerato lo sviluppo avuto dalla controversia nel corso dei due gradi di giudizio, si ritiene sussistano le condizioni per compensare le spese tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate.